

REGOLAMENTO (CEE) N. 1452/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1988

relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che gli organismi d'intervento danese, tedesco, irlandese e del Regno Unito dispongono di scorte di carni disossate d'intervento; che occorre evitare di prolungare il magazzinaggio a causa dell'elevato costo; che, di conseguenza, si ravvisa l'opportunità di avvalersi della procedura di gara periodica di cui al regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 800 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° novembre 1987;
 - 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988;
 - 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988;
 - 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° novembre 1987.
2. La vendita è effettuata secondo la procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 2326/79.
3. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro e non oltre le ore 12 dell'11 luglio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 5.